



Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
Tribunale per i Minorenni
Taranto

Prot. N. 13 /2022 Procura Minori

Prot..N. 14 / 2022 Tribunale Minori

Il Procuratore ed il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto

Visto il decreto legge 7 gennaio 2022 n.1 contenente **“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 , in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”**;

preso atto che l'art 3 del decreto legge in esame, rubricato come **“Estensione dell'impegno delle certificazioni verdi Covid-19”** modifica l'art. 9 sexies del DL 22 aprile 2021 n.52 così come convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, nel senso di estendere l'obbligo previsto per i magistrati, togati ed onorari, ed i giudici popolari anche **“ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”**;

ritenuto che la disposizione dell'art. 9 sexies contiene una disciplina speciale e autonoma , rispetto a quella stabilita dall'art 9 bis, anch'esso modificato dal menzionato art 3 del DL n.1/2022;

rilevato come la decorrenza in vigore dal 1 febbraio p.v. sia indicata dal comma 1 ter del novellato art 9 bis in parola, mentre alcuna dilazione appare stabilita per l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 9 sexies in esame;

viste le circolari ministeriali m_DOG.13/10/2021.0209381.U avente ad oggetto **“Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari”** e m_DOG.14/10/2021.0210214.U avente ad oggetto **“ Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni Covid-19 negli uffici giudiziari.. Integrazione”**;

visto quanto disposto dall'art 9 c.2 del DL 52 del 22.4.2021 conv. In L.17.6.2021 n.87 , laddove stabilisce che le certificazioni verdi Covid-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;



c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 in G.U. n.226 pubblicata in pari data ove, con l'art.1 (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, è inserito l'art. 9-quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) prevedendosi che:

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, , ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19...”;

preso atto della disponibilità manifestata dalla ditta di Vigilanza Cosmopol , senza aggravio di spesa a carico dell'Amministrazione pubblica ;

considerata l'unicità dell'accesso allo stabile in cui sono ubicati gli Uffici Giudiziari Minorili;

visti ed integralmente richiamati tutti i provvedimenti adottati da questi Capi degli Uffici in materia di misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid -19 negli Uffici giudiziari;

DISPONGONO

1. con efficacia immediata e fino a diverse determinazioni che le verifiche sul possesso e validità della certificazione verde Covid19 sia esteso anche nei confronti di

Avvocati- Consulenti- Periti- ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia

2. Non sono sottoposti alle verifiche di certificazione verde i testimoni e le parti processuali.

3. le verifiche avvengano a tappeto tramite dispositivi digitali con installata l'applicazione “verifica C19”, ovvero con l'esibizione della copia cartacea da parte dell'interessato. Detta applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC) senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

4. avvengano all'ingresso della sede degli Uffici Giudiziari Minorili, in prossimità della postazione già individuata per la misurazione a mezzo *termoscanner a torretta* della temperatura;

DESIGNANO

per l'effettuazione di dette verifiche il personale di vigilanza presente all'ingresso dello stabile di piazza Duomo.

Tale personale potrà avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per garantire il puntuale rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e della presente modalità operativa.

Si comunichi il presente provvedimento al personale di vigilanza che svolge il proprio servizio all'accesso di questi Uffici.

Si comunichi a tutti i Magistrati, al personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, alla sezione di PG che opera nella Procura Minori di Taranto, al Medico Competente, alle RSU, all'RLS ed alle OO.SS. Territoriali

Si comunichi al Procuratore Generale e al Presidente della Corte di Appello di Lecce.

Sia pubblicato sul sito internet degli Uffici

Taranto, 10 gennaio 2022

Il Procuratore
Dott.ssa Pina Montanaro



Il Presidente
Dott.ssa Bombina Sartella

